

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28.12.1999

- inviata al Coreco di Venezia in data 31 dicembre 1999 e divenuta esecutiva in data 04.02.2000
- Lo Statuto è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune di Falcade in data 04.02.2000 ed è entrato in vigore in data 06.03.2000
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 (pagg. 167-180) in data 03 marzo 2000

Successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14.03.2003

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Falcade, in attuazione della normativa vigente sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di Falcade, Ente locale autonomo della Repubblica Italiana, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per l'autogoverno, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, cui provvede nel rispetto dei principi della costituzione delle leggi dello stato, della regione e del presente statuto..

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità nel rispetto dei valori della storia, delle tradizioni e della cultura locale che lo legano all'area linguistica ladino-veneta. Il Comune, a sostegno di questi valori, riconosce i caratteri costitutivi della propria storia segnata da connotati originali autonomi dovuti alla sua particolare collocazione geografica di confine, in rapporto ad altre comunità vicine, che si manifestano nella peculiarità della cultura, nella tradizione regoliera, nel dialetto, nell'assetto abitativo e naturale del territorio, nei suoi usi collettivi, nelle idealità civili e religiose, nelle tradizioni, nelle forme di vita associativa e cooperativistica, nel patrimonio storico-architettonico, nell'ambiente, nell'economia, nella socialità.
2. Il Comune valorizza tutte le componenti della popolazione, compresi i propri concittadini residenti all'estero, di cui recepisce i bisogni e gli interessi promuovendo azioni atte a mantenere e consolidare i legami con la comunità d'origine e a favorire il loro eventuale rientro.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e delle altre libere forme associative, all'amministrazione.
4. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, garantisce condizioni di pari dignità ai cittadini di qualsiasi provenienza e stato sociale e ne tutela il godimento dei diritti fondamentali, ispira la sua azione su principi di equità, mentre reclama l'adempimento dei doveri come prima espressione di una concreta solidarietà.

5. L'Amministrazione è impegnata a promuovere la cultura della pace, a creare le condizioni per la realizzazione della reale parità fra uomo e donna, a tutelare e sostenere la famiglia quale cardine della società civile, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione.
6. Il Comune nel riconoscere che il territorio è un bene primario che la comunità deve poter godere, salvaguarda e valorizza l'ambiente con tutte le sue ricchezze naturali ed artistiche, promuovendo uno sviluppo economico compatibile.
7. Il Comune, attivando gli strumenti a sua disposizione, valorizza e sviluppa, congiuntamente agli altri soggetti pubblici e privati, la specifica vocazione turistica del proprio territorio, riconoscendola quale fattore primario di sviluppo. Incoraggia tutte le attività produttive, in particolare dell'agricoltura, anche al servizio dell'ambiente, e dell'artigianato.
8. Il Comune partecipa, congiuntamente ai propri cittadini, alle istituzioni scolastiche e culturali e alle diverse formazioni economiche e sociali, al processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa. A tal fine concorre a promuovere gli scambi fra uomini e popoli e riconosce nei rapporti e gemellaggi con le istituzioni di altri Paesi occasioni di crescita, di amicizia e di collaborazione.

Art. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economica, territoriale e ambientale.
2. Il Comune, per il perseguimento dei suoi obiettivi, promuove la collaborazione con i comuni limitrofi, con la Regione, la Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.
3. Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.
4. Il Consiglio Comunale, ove ne sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione con i comuni contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti e vantaggiosi alla collettività.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dal capoluogo (Falcade) e dalle seguenti frazioni: Le Fratte, Costa, Ganz, Somor, Falcade Alto, Molino, Villotta, Valt, Sappade, Tabiadon di Val, Marmolada, Caviola e dai seguenti nuclei abitati: Le Coste, Canes, Caverson, Zingari Bassi, Valfreda, Cayada e Ronch.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 53,14 e confina con i Comuni di Tonadico, Moena, Soraga, Rocca Pietore e Canale d'Agordo.
3. La sede del Comune e degli organi comunali è nel palazzo municipale di Falcade.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Il Sindaco, in particolari circostanze e sentiti i capi gruppo, ha facoltà di convocare il Consiglio Comunale presso una sede diversa.
5. Nel palazzo civico è individuato un apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
6. Il Comune ha un proprio stemma e un gonfalone. Nello stemma sono raffigurate le cime del Focobon emergenti da un bosco di conifere, sovrastate da un falco nel cielo azzurro. Lo stemma è sormontato da una corona ed è racchiuso fra due fronde di alloro e quercia. Tale simbolo è riprodotto nel gonfalone su campo blu a sinistra e bianco a destra di chi guarda divisi in senso verticale.
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. L'uso di tali simboli è di esclusiva titolarità dell'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'uso è disposta dalla Giunta Comunale.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune è dotato del regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile contemperando l'esigenza di non turbare il regolare funzionamento dell'apparato burocratico comunale.

Art. 7

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, valorizza le libere forme associative e di volontariato, ne favorisce l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e attrezzature o concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale previa apposita convenzione e negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni deve essere fatta menzione negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Sono considerati di particolare interesse collettivo gli enti morali legalmente riconosciuti, le parrocchie operanti sul territorio comunale, le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero,

del turismo, dell'assistenza ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

5. Il Comune riconosce il ruolo dell'emigrazione e, compatibilmente con quanto consente la specifica normativa di legge, favorisce e sviluppa forme di scambio e di cooperazione anche con collettività locali originarie del paese all'interno della nazione o all'estero, ritenute meritevoli di considerazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopracitati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
8. Tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale vengono chiamate attraverso i propri delegati a far parte della Assemblea Permanente delle Associazioni, i cui compiti e procedure saranno previsti nel regolamento.

Art. 8

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale.
2. E' compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell'ambito della propria competenza stabilita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dall'amministrazione comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, con le modalità stabilite dal regolamento, consulte per i settori del turismo, dello sport e tempo libero, dell'ambiente, della cultura, dei servizi sociali, chiamando a farne parte le rappresentanze delle associazioni e della realtà socio-culturale ed economica. Le consulte sono presiedute dagli assessori competenti per materia e formulano pareri e proposte sugli atti di contenuto generale e programmatico.

Art. 9

Proposte di atti deliberativi

1. La facoltà di avanzare proposte di atti deliberativi compete:
 - a) al Sindaco;
 - b) a ciascun Consigliere comunale;
 - c) alla Giunta comunale;
 - d) ad un decimo degli elettori;
 - e) alla Assemblea delle Associazioni.
2. Ogni proposta di atto deliberativo, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, sarà obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno, dopo aver subito la preventiva istruzione prevista dalla legge e i prescritti pareri.

Art. 10
Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta e promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 11
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro spettanza, dispongono, nella materia di rispettiva competenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) convocazione di assemblee;
 - b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione.
2. Il Sindaco convoca le assemblee pubbliche anche su iniziativa di almeno 50 cittadini residenti.
3. L'esito della consultazione popolare va adeguatamente pubblicizzato e dello stesso gli organi comunali tengono conto nella adozione dei provvedimenti relativi.
4. Le consultazioni di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 12
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
4. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di quattro quesiti. I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

5. Possono assumere l'iniziativa referendaria:
 - a) il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) il Consiglio Comunale con deliberazione contenente il quesito referendario, assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 13 Effetti del referendum

1. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo della proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
2. Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 14 Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire e rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. E' altresì compito del Difensore Civico provvedere al controllo di cui all'art.17 della legge n.127 del 1997.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. E' prevista la possibilità di istituire il Difensore Civico a livello sovracomunale o provinciale. In tal caso la relativa convenzione definirà le modalità di nomina, la durata in carica, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Il Consiglio Comunale

Sezione I - Generalità

Art. 15 Generalità

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 16 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'ordinamento degli enti locali, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari e improntando l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Art. 17 Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; possono chiedere l'ausilio del Segretario comunale.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
 - a) proposte di deliberazione;
 - b) interrogazioni e mozioni;
 - c) ordini del giorno.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta, redatta per iscritto o eccezionalmente in forma verbale, diretta ad avere informazioni circa la veridicità di fatti determinati o i motivi e le circostanze di adozione di un provvedimento o di trattazione di una questione.
4. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di esclusiva competenza del Consiglio, allo scopo di proporre un dibattito e una votazione sull'atteggiamento che si ritiene l'Amministrazione debba tenere nella trattazione di una determinata questione, o di provocare un giudizio del Consiglio su posizioni o decisioni assunte dall'Amministrazione.
5. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di carattere politico o sociale generale, sui quali si ritenga opportuno che la comunità locale, attraverso il Consiglio, esprima valutazioni, proposte o richieste.
6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico-amministrativo e di iniziativa del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 18

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere formulate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di Consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando tra essi il Sindaco.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due membri.
2. Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capigruppo, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 21
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le norme di funzionamento, l'organizzazione, gli eventuali emolumenti spettanti ai singoli membri, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni permanenti hanno, nei rispettivi settori di competenza, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.
4. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.
5. Nel caso vengano istituite commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Sezione II - Lavori del Consiglio

Art. 22
Prima adunanza del Consiglio Comunale

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il proprio rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 23

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 24

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore a ciò delegato o dal Consigliere Anziano.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato del bilancio di previsione o del rendiconto della gestione.
3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta mentre nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza detto termine è ridotto rispettivamente a 3 giorni liberi e a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma, raccomandata o fax;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
4. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Il Sindaco può integrare l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione già notificato ai Consiglieri, avvertendo, anche telefonicamente, i Capigruppo consiliari. In questo caso è necessario, per avere validità, che l'integrazione venga notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare.
6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non risulta depositata presso la Segreteria comunale corredata delle relativa documentazione almeno 24 ore prima dell'adunanza.

7. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno. Dello stesso verrà data ampia diffusione sul territorio comunale.

Art. 25

Pubblicità delle sedute, durata degli interventi, adunanze "aperte"

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.
4. Nel caso in cui il Consiglio debba discutere questioni di particolare rilevanza politica, economica o sociale che interessano anche altre collettività locali, può essere convocato in adunanza "aperta" alla quale possono essere invitati, oltre ai Consiglieri, esponenti politici, rappresentanti di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, cittadini interessati ai temi in discussione.
5. Le modalità di svolgimento delle adunanze "aperte" sono disciplinate dal regolamento.
6. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale possono essere votati documenti e raccomandazioni, ma non possono essere adottate formali deliberazioni né assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 26

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione, che avrà eventualmente luogo in altro giorno, le adunanze sono validamente costituite purché siano presenti almeno quattro membri del Consiglio.
3. Il regolamento prevede i casi nei quali in seconda convocazione determinati argomenti non possono essere discussi e deliberati se non vi è la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le deliberazioni e le proposte sottoposte al Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art. 27

Votazioni

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché in occasione di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere secondo la normativa vigente.
2. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

3. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 28 Nomine

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, salvo che per legge sia prevista una maggioranza qualificata, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
2. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. La nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge viene effettuato con voto limitato.
4. Nel caso in cui la legge preveda la rappresentanza della minoranza, allorché a seguito delle votazioni non sia risultato eletto alcun Consigliere della stessa, viene nominato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Nel caso nessun Consigliere della minoranza abbia ottenuto voti, sarà nominato chi, tra i Consiglieri di minoranza, ha ottenuto la maggior cifra elettorale in sede di elezioni per il Consiglio Comunale.

Art. 29 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale e le loro modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo il riscontro di legittimità da parte del competente organo regionale.

Capo II - La Giunta Comunale

Art.30 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori da due fino a quattro, di cui uno è rivestito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati fino a due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di

eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola con i limiti e le modalità previste per i Consiglieri Comunali. In ogni caso non hanno diritto di voto.
4. Tra gli Assessori e il Sindaco e tra essi stessi non può esservi vincolo di coniugio o di parentela o di affinità fino al terzo grado.

Art. 31 Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori con atto scritto e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.
4. Gli Assessori svolgono attività propositiva e di supporto all'operato del Sindaco nelle materie attribuite alla competenza della Giunta.
5. Nell'ambito dei poteri disciplinati dal precedente comma, ciascun Assessore può essere incaricato dal Sindaco della cura di specifici settori di attività.
6. Gli Assessori, pertanto, non svolgono attività con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del Sindaco ad essi espressamente delegata.

Art. 32 Competenze

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività di proposta e di impulso all'attività del Consiglio Comunale e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco o agli organi burocratici del Comune.
3. Nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione amministrativa spetta alla Giunta Comunale l'assegnazione agli organi burocratici di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi attribuiti alla responsabilità degli uffici.
4. Le dotazioni necessarie sono assegnate secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 33 Adunanze e deliberazioni

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti (indipendentemente dal numero dei componenti stesso), in modo da garantire un adeguato principio di collegialità, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 34

Durata in carica

1. La Giunta Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
2. Salvo il caso previsto dal comma seguente, lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta.
3. Qualora lo scioglimento del Consiglio Comunale consegua dalle dimissioni, da impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Capo III - Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 35

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al terzo grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dal luogo della riunione durante il tempo della discussione e votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 36

Assistenza e verbalizzazione

1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il Segretario Comunale o, se impedito o assente, il Vice-Segretario, ove esista, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e rende consulenze sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il Segretario Comunale ed il Vice-Segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. In questo caso sarà chiamato a sostituire temporaneamente il Segretario o il Vice-Segretario un componente dell'organo collegiale che non potrà essere il Sindaco ma sarà individuato da quest'ultimo.

3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o da chi lo ha sostituito.

Capo IV° - Il Sindaco

Art. 37

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e rappresenta la Comunità. Il Sindaco dura in carica per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Allo scadere del secondo mandato consecutivo non è immediatamente rieleggibile.
3. Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 38

Competenze del Sindaco

1. Sono attribuite al Sindaco le seguenti competenze:
 - a) la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;
 - c) la nomina e la revoca dei componenti della Giunta;
 - d) l'assegnazione ai singoli assessori delle funzioni espressamente delegate;
 - e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale con le modalità previste dalla legge ed il conferimento al medesimo dell'incarico di direttore generale, ai sensi della normativa vigente e con le funzioni da questa previste;
 - f) la convocazione periodica in apposite conferenze interne di servizio degli assessori delegati o incaricati ai vari servizi, del Segretario Comunale, dei responsabili di area ed eventualmente di altro personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
 - g) la richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
 - h) la rappresentanza del Comune in giudizio e la firma del mandato di lite;
 - i) la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - j) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, la definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna nel rispetto della legge e delle norme comunali;
 - k) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
 - l) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
 - m) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
 - n) l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla Legge;

- o) la determinazione degli orari di apertura al pubblico di uffici, di servizi ed esercizi per cui ha competenza;
 - p) la convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
 - q) la concessione del patrocinio del Comune;
 - r) la disposizione delle spese di rappresentanza nei limiti deliberati.
 - s) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi di mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
2. Esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
 3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 39
Vice-Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice-Sindaco che lo sostituisce, nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.
2. Nel caso di impedimenti o di assenze anche del Vice-Sindaco il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

Art. 40
Incarichi agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 41
Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di seguire, curare e organizzare specifiche iniziative e attività.
2. Tali incarichi non devono comunque rivestire carattere continuativo onde mantenere il principio di separazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuito al Consiglio, da quello esecutivo assegnato alla Giunta e agli altri organi di gestione.

Art. 42
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'atto di dimissioni del Sindaco è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario Comunale. Il Consiglio Comunale è immediatamente convocato per la discussione delle dimissioni del Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione all'organo assembleare.
3. Spetta al Consiglio Comunale accertare l'impedimento permanente o la decadenza del Sindaco.
4. Il decesso del Sindaco viene immediatamente comunicato dal Vice-Sindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
5. La rimozione o la sospensione dalla carica di Sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

Art. 43 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. La mozione di sfiducia è ricevuta, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario Comunale.
3. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è trasmessa senza indugio al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

Art. 44 Patrocinio legale

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di un Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore, del Segretario Comunale o di un responsabile di area per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti di istituto, il Comune assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi e in assenza di dolo o colpa grave, ogni onere a difesa.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 45 Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario Comunale.

3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 46

Uffici

1. Gli uffici sono raggruppati in aree secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
 - a) massima flessibilità;
 - b) articolazione per funzioni omogenee, finali o strumentali;
 - c) trasparenza;
 - d) collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento di servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 47

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 5. Il Sindaco può affidare al Segretario Comunale la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente. Può altresì incaricarlo della supplenza della direzione di altri settori in caso di assenza o impedimento del Responsabile.
- 6. Il Segretario Comunale è capo del personale e a lui competono i provvedimenti a contenuto privatistico istitutivi, modificativi ed estintivi dei rapporti di lavoro dei dipendenti ivi compresa l'attività disciplinare che il contratto di lavoro riserva ai dirigenti.

Art. 48
Il Vice-Segretario

- 1. All'interno della dotazione organica potrà essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla qualifica di Segretario Comunale per svolgere le funzioni di Vice-Segretario. In mancanza il Vice-Segretario potrà essere assunto con contratto a tempo determinato secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il Vice-Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
- 3. Qualora l'Ufficio di Segreteria sia istituito in convenzione con altri Comuni, l'ufficio di Vice - Segretario è esercitato dalla corrispondente figura eventualmente presente presso la sede di segreteria convenzionata.

Art. 49
Responsabili di Area

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio agevole e rispettoso delle loro necessità ed esigenze.
- 2. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo, in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici e della Comunità Montana di cui fa parte;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
- 3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
- 4. L'Amministrazione Comunale si articola in aree per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
- 5. Il responsabile dell'area organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Ai responsabili di area sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 50
Responsabilità

1. Il responsabile di area risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
 - a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
 - b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
 - c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
 - d) del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 51
Apporti esterni di professionalità

1. E' riconosciuta la possibilità di avvalersi di professionalità esterne.
2. L'utilizzo delle professionalità esterne è consentito soltanto a sussidio ed in aggiunta alla dotazione organica.
3. I contratti di cui trattasi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) durata a tempo determinato e non superiore al mandato elettivo del Sindaco
 - b) il soggetto deve rispondere ai requisiti richiesti per la qualifica;
 - c) il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti, con possibilità di riconoscere, con provvedimento motivato della Giunta, una indennità aggiuntiva ad personam commisurata alla qualifica professionale e culturale richiesta, tenendo presente il periodo di durata del rapporto e le condizioni di mercato di quel tipo di attività professionale;
 - d) deve essere prevista la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o divenga strutturalmente deficitario.
4. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati mediante convenzione a termine.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 52

Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.
3. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana o alla Provincia l'esercizio di funzioni comunali, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

Art. 53

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende speciali e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Revisore dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono presentare un curriculum sottoscritto e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

Art. 54

Istituzione

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 55

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni o a società a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, il relativo atto costitutivo o Statuto dovrà prevedere la presenza di almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nominato dal Comune ai sensi dell'art.2458 del codice civile.

Art. 56

Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 57

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali nelle società per azioni e nelle strutture associative in merito ad ogni modificazione del loro Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 58

Programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, progetti.
3. Il regolamento, nell'ambito dei principi contabili stabiliti dalle leggi di settore, definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
4. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, il regolamento di contabilità determina tempi e modalità di informazione.

Art. 59

Il controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la corretta ed economica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2. Tale controllo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) globalità;
- b) periodicità;
- c) tempestività.

Art. 60 Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E' revocabile solo per inadempienza e nei casi previsti dalla legge. Le cause di cessazione dall'incarico sono stabilite dalla legge.
3. Non può essere eletto alla carica e, se eletto, decade dall'ufficio:
 - a) chi è parente o affine del Sindaco e/o degli Assessori entro il quarto grado;
 - b) chi è legato al Comune o agli enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzioni del Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche se non continuativa.
4. La decadenza prevista dal comma precedente, come negli altri casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. Il revisore esercita le funzioni ed attività indicate nel regolamento di contabilità.
6. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue affermazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. I diritti, compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
8. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le sue decisioni.
9. Ogni Consigliere può denunciare al revisore fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili ed esso ne terrà conto e ne riferirà nella sua prima relazione al Consiglio.
10. Quando la denuncia provenga da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Si promuoveranno le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini. Copia dello stesso sarà distribuita gratuitamente ai cittadini che ne faranno espressa richiesta.

Art. 62

Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 63

Interpretazione autentica dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ai principi e alle norme dell'ordinamento giuridico.

Art. 64

Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.68 del 10 ottobre 1991 e n.11 del 13 marzo 1992.